MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 1945, N. 154, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 18

Aree escluse dall'espropriazione

Sono escluse dall'espropriazione contemplata nell'articolo precedente le aree per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in corso la procedura gia' iniziata ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati entrambi con la legge 28 luglio 1950, n. 834. Sono, inoltre, escluse le aree riservate alla costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato, e di case popolari a cura degli Istituti provinciali per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Enti che provvedono alla costruzione di alloggi col contributo dello Stato a termini dell'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1952, non più in vigore dal 7 settembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Capo	II — Attuazione dei piani di ricostruzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-decreto-legislativo-1-marzo-1945-n-154-sui-piani-di/art-18-aree-escluse-dall-espropriazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it